

IL DIRITTO ALL'INDENNITA' PER FERIE NON GODUTE

GIOVANNI MAGLIARO

Con l'ordinanza n. 7976 del 21 aprile 2020 la Cassazione si pronuncia su un interessante caso relativo alla indennità per mancato godimento delle ferie spettante agli eredi di un lavoratore deceduto. La vicenda trae origine dalla ingiunzione di pagamento con cui gli eredi di un lavoratore avevano chiesto alla Società da cui questo dipendeva il pagamento di una somma a titolo di indennità per le ferie dallo stesso non godute in vita. La Società aveva proposto opposizione ma sia il Tribunale di Firenze che successivamente la Corte d'Appello di quella città l'avevano rigettata. La Corte d'Appello ha ritenuto dovute le somme chieste sul rilievo che il diritto all'indennità prescinde da una responsabilità datoriale per il mancato godimento e che non era stata né allegata né provata una specifica offerta di fruire delle ferie avanzata dal datore e rifiutata dal lavoratore. La prescrizione poi andava calcolata dalla data di cessazione del rapporto e non era ancora maturata. Non era stata infine fornita alcuna prova che il mancato godimento delle ferie fosse imputabile al lavoratore in costanza di rapporto. La Società datrice ha proposto ricorso per Cassazione sostenendo che il mancato godimento delle ferie non era imputabile al datore di lavoro e quindi nessuna indennità poteva essere riconosciuta al lavoratore al quale era riferibile la scelta di non beneficiarne. Inoltre, secondo la ricorrente, la Corte d'Appello ha erroneamente individuato nella cessazione del rapporto il termine da cui far decorrere la prescrizione quinquennale all'indennità sostitutiva. Le ferie maturano anno per anno e quindi il relativo diritto si prescrive del pari anno per anno. La Cassazione ha respinto il ricorso confermando le decisioni delle Corti di merito e condannando la ricorrente al pagamento delle spese legali.



n. 153

29 marzo 2021

Dal mancato godimento delle ferie, una volta divenuto impossibile per l'imprenditore adempiere all'obbligazione di consentire la loro fruizione, anche senza sua colpa, deriva il diritto del lavoratore al pagamento dell'indennità sostitutiva. Questa ha natura retributiva in quanto rappresenta la corresponsione, a norma degli articoli 1463 3 2037 codice civile, del valore di prestazioni non dovute e non restituibili in forma specifica.

Al fine di escludere il diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva per le ferie non godute è necessario che il datore di lavoro dimostri di avere offerto un adeguato tempo per il godimento delle ferie stesse, di cui il lavoratore non abbia usufruito venendo così ad incorrere nella "mora del creditore".

Ove non sia più possibile beneficiare delle ferie maturate nel corso del rapporto – ed è questo quello che accade quando il rapporto cessa come nel caso in esame per la morte del lavoratore – queste non possono essere che monetizzate specie quando risulti che il lavoratore non avesse rifiutato un'offerta datoriale di goderne.

Nella fattispecie, dice la Cassazione, la Corte d'Appello si è attenuta al disposto dell'articolo 36 della Costituzione che esclude che si possa rinunciare alle ferie e all'articolo 10, comma 2, del D.lgs. n.66 del 2003 che dispone che il diritto alle ferie non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro. La pronuncia risulta del pari conforme a quanto disposto dall'articolo 7 comma 2 della direttiva europea 2003/88/CE che prevede solo per il caso di cessazione del rapporto di lavoro la possibilità di sostituire il diritto alle ferie con una indennità.

Infine secondo la Cassazione è corretta la decisione della Corte di far decorrere il termine di prescrizione dalla data in cui il diritto all'indennità è sorto, cioè dalla cessazione del rapporto di lavoro. Infatti, secondo quanto chiarito sopra, durante il rapporto di lavoro non nasce il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie non godute e quindi non può avere inizio la prescrizione.